

Causa C-722/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 novembre 2022

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

22 novembre 2022

ORDINANZA:

(omissis)

Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), Sezione penale (omissis)

(omissis)

Procedimento ai sensi degli articoli 485 e segg. del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») e dell'articolo 267, secondo comma, TFUE.

- 1 Secondo l'interpretazione del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), il diritto nazionale osta alla confisca di un veicolo utilizzato da un'organizzazione criminale per trasportare prodotti soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale. Allo stesso tempo, si deve presumere che esso costituisca uno strumento di reato, ai sensi del diritto dell'Unione, e che, in tal caso, occorra esaminare in giudizio la necessità della confisca dello stesso.
- 2 Si rende pertanto necessaria una domanda di pronuncia pregiudiziale. Per le ragioni sopra esposte, si pronuncia la seguente

ORDINANZA:

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è SOTTOPOSTA la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale.

- 3 **Question[e] pregiudizial[e]**

Se l'interpretazione di una legge nazionale nel senso che non deve essere confiscato quale strumento di reato un autocarro (motrice e rimorchio) utilizzato dai membri di un'organizzazione criminale per detenere e trasportare grandi quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) sprovvisti di contrassegno fiscale, sia compatibile con l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212.

4 Diritto dell'Unione

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/212»)

Diritto nazionale

- 5 Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK»), (omissis) nella versione in vigore all'epoca dei fatti, DV [Gazzetta ufficiale] n. 60/11.

Zakon za aktsizite i danachnite skladove (omissis) (Legge sulle accise e sui depositi fiscali; in prosieguo: lo «ZADS»)

Decisione interpretativa n.2 del 18 dicembre 2013 del VKS [Varhoven kasatsionen sad, Corte suprema di cassazione] (omissis), in prosieguo: la «decisione interpretativa 2/13»

- 6 Ai sensi dell'articolo 321, paragrafo 3, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 2, del NK, la partecipazione a un'organizzazione criminale a fini di lucro è punita con la pena privativa della libertà da tre a dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 2, punto 3, in combinato disposto con il paragrafo 1 del NK, la detenzione di prodotti soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, se tale contrassegno è richiesto dalla legge, quando l'oggetto del reato si presenta in grandi quantità, è punita con la «pena privativa della libertà» da due a otto anni e con la «privazione del diritto di esercitare determinate professioni o attività».

Ai sensi dell'articolo 2, punto 2, dello ZADS, i prodotti del tabacco sono soggetti ad accisa. A norma dell'articolo 11 dello ZADS, le sigarette sono prodotti del tabacco. Ai sensi dell'articolo 4, punto 7, dello ZADS, il pagamento dell'accisa dovuta avviene attraverso l'acquisto di un contrassegno fiscale. Esso è apposto sui prodotti soggetti ad accisa (articolo 20, paragrafo 2, punto 6, e articolo 64 dello ZADS).

Di conseguenza, le sigarette costituiscono prodotti soggetti ad accisa, la cui detenzione rende obbligatoria l'apposizione di un contrassegno fiscale.

- 7 Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del NK, i beni appartenenti a una persona che sono utilizzati come strumento per la commissione di un reato doloso sono confiscati. La disposizione di legge così recita:

«Articolo 53, paragrafo 1: Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca:

a) i beni appartenenti al colpevole destinati o utilizzati per la commissione di un reato doloso».

Secondo il diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale, un autoveicolo utilizzato per commettere un reato è, di regola, considerato come strumento di reato.

- 8 Secondo la dottrina nazionale, i prodotti soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale costituiscono oggetto del reato ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 1, del NK. La concreta commissione del reato si realizza attraverso l'esercizio del potere di fatto sui beni.

Nella giurisprudenza si era posta la questione se gli autoveicoli utilizzati per il trasporto e il deposito di tali merci costituissero strumenti di reato, così da dover essere sequestrati alla persona riconosciuta colpevole.

Nella sua decisione interpretativa 2/13, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha stabilito che nel caso in cui i beni sprovvisti di contrassegno fiscale siano rinvenuti, come oggetti del reato di cui all'articolo 234 del NK, in un veicolo, tale veicolo non costituisce uno strumento di reato. Di conseguenza, [quest'ultimo] non può essere confiscato come strumento di reato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del NK.

Il motivo risiede nella tesi secondo cui il reato consiste nella «detenzione» di prodotti soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, che viene «esercitata indipendentemente dal luogo in cui si trovano i prodotti», «indipendentemente dal luogo e dalle modalità di deposito, conservazione, ecc.».

Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di Cassazione) ha stabilito che «laddove la detenzione avvenga attraverso un'azione sull'oggetto del reato, il veicolo o il mezzo di trasporto in cui è rinvenuto il prodotto soggetto ad accisa e sprovvisto di contrassegno fiscale deve essere considerato solo come il luogo dove viene esercitato il potere di fatto su di esso».

Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) è giunto alla seguente conclusione:

«Il veicolo o il mezzo di trasporto in cui sono scoperti prodotti soggetti ad accisa e sprovvisti di contrassegno fiscale, che costituiscono oggetto di reato ai sensi dell'articolo 234 del NK, non è soggetto a confisca ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del NK».

Fatti

9 A seguito di decisioni giudiziarie passate in giudicato ([autorizzazione di] un accordo [con il pubblico ministero] del 12 marzo 2015 e una sentenza penale del giudice del rinvio del 23 giugno 2016, modificata dall'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali) con sentenza del 13 aprile 2018, a sua volta modificata dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) con decisione dell'8 ottobre 2018, risultano accertati i seguenti fatti, rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale:

1) Dall'agosto 2011 al giugno 2012, AP, BP, OP e PG hanno partecipato a un'organizzazione criminale avente scopo di lucro attraverso la commissione di reati di cui all'articolo 234 del NK (ossia la detenzione di sigarette prive di contrassegno fiscale), condotta che integra la fattispecie penale di cui all'articolo 321 del NK. Per tale reato AP è stato condannato a una «pena privativa della libertà» di tre anni, BP e OP sono stati condannati a una «pena privativa della libertà» di un anno e PG a una «pena privativa della libertà» di 6 mesi; per AP, BP e OP le pene sono state sospese.

2) Tale organizzazione criminale trasportava sigarette prive di contrassegno fiscale dalla Grecia alla Bulgaria, nella seconda metà di agosto 2011, utilizzando un autocarro composto da una motrice Scania (omissis), di proprietà di OP, e un rimorchio (omissis), di fatto acquistato da OP il 10 agosto 2011.

Il 19 agosto 2011, la motrice, nel cui rimorchio erano state caricate le sigarette prive di contrassegno fiscale, subiva un danno lungo il percorso da Atene a Salonicco. Pertanto, il 20 agosto 2011, AP, BP e GB acquistavano da un privato in Bulgaria una motrice MAN usata (omissis); i suddetti pagavano il prezzo di acquisto in contanti; prendevano pertanto immediatamente possesso della motrice; la consegnavano a OP, che il 21 agosto 2011 la portava in Grecia. Essi agganciavano quindi alla nuova motrice il rimorchio carico di sigarette prive di contrassegno (313.500 pacchetti di sigarette per un valore di 2,348 milioni di leva bulgari [BGN], circa EUR 1,2 milioni).

Successivamente, il 23 agosto 2011, OP guidava l'autocarro fino a Varna, in Bulgaria, dove le sigarette venivano scaricate in un deposito. Le sigarette venivano sequestrate dalla polizia il 24 agosto 2011.

Per questo reato, AP veniva condannato a un anno e undici mesi di pena privativa della libertà, BP e OP a un anno di pena privativa della libertà e GB a quattro anni di pena privativa della libertà; le condanne di AP, BP e OP venivano sospese.

3) A seguito dell'accordo [con il pubblico ministero] approvato [dal giudice] relativamente ad un altro reato, la motrice Scania (...) (omissis) veniva confiscata.

Il giudice del rinvio ha verificato d'ufficio la propria competenza a pronunciarsi sulla confisca del rimorchio (omissis) e della motrice MAN (...) (omissis) (nel procedimento penale detti beni non sono stati confiscati).

- 10 I seguenti fatti aggiuntivi non si riferiscono direttamente alla questione pregiudiziale:

L'acquisto del rimorchio (omissis) è stato effettuato da OP il 10 agosto 2011, pagando il prezzo d'acquisto e prendendo immediatamente in consegna il rimorchio; tuttavia, non è stato ufficialmente stipulato alcun contratto di compravendita autenticato da un notaio. Per questo motivo, formalmente, la proprietà non è stata validamente trasferita¹.

La motrice MAN (omissis) è stata acquistata il 20 agosto 2011 da AP, BP e GB, pagando interamente il prezzo di acquisto al privato (di cui sopra) ed entrando in possesso² della macchina. Dopo il sequestro delle sigarette, avvenuto il 24 agosto 2011, la proprietà della motrice è stata trasferita dal privato a un terzo, estraneo ai condannati, tramite un contratto scritto di compravendita del 29 agosto 2011, autenticato da un notaio (questa terza persona dichiara di aver apposto solo la sua firma e di non sapere nulla della transazione; non ha pagato il prezzo di acquisto né ha mai visto la motrice). Pertanto, da un punto di vista formale, il terzo è divenuto proprietario della motrice dopo la commissione del reato.

Queste circostanze possono essere rilevanti solo se si stabilisce che, in linea di principio, è possibile confiscare la motrice e il rimorchio in quanto strumenti di reato. In questo caso, occorrerà verificare ulteriormente se essi appartengano ai condannati (che ne hanno pagato il prezzo d'acquisto, ne sono entrati immediatamente in possesso e li hanno utilizzati subito per consumare il reato) oppure se essi appartengano a terzi (nel caso del rimorchio, ad esempio, alla persona che ha ricevuto il prezzo d'acquisto da essa richiesto e ha consegnato il rimorchio a OP; nel caso della motrice, alla persona che ha firmato il contratto d'acquisto come acquirente).

Nell'ambito di questo ulteriore esame, il giudice del rinvio terrà conto delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 maggio 2022, RR e JG (congelamento di beni di terzi), C-505/20, EU:C:2022:376, e, ove necessario, sottoporrà a quest'ultima una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Sulla normativa applicabile

Poiché i reati sono stati commessi nel 2011, la direttiva 2014/42 non si applica. Pertanto, l[*a*] question[e] pregiudizial[e] [mira] all'interpretazione della decisione

¹ N.d.T.: Nel diritto bulgaro, i contratti di compravendita di veicoli richiedono la forma di atto pubblico.

² N.d.T.: Concettualmente, il diritto bulgaro distingue tra «държане» (darzhane, letteralmente: detenzione), ossia disponibilità materiale del bene senza *animus possidendi*, e «владение» (vladenie, letteralmente: «possesso»), ossia disponibilità materiale del bene con *animus possidendi*. Poiché nel testo originale in questo punto viene usato il secondo termine, la distinzione è chiarita qui con «possesso».

quadro 2005/212. Come si evince dal considerando 1, [la decisione quadro] è intesa a combattere la criminalità organizzata transfrontaliera che intende realizzare un profitto economico. Di conseguenza, essa dovrebbe applicarsi anche alle attività accessorie penalmente perseguibili realizzate dalla criminalità organizzata, come l'importazione illecita di sigarette prive di contrassegno fiscale da uno Stato membro a un altro, dove queste sigarette vengono trasportate e immagazzinate.

Inoltre, la Corte ha statuito che la decisione quadro si applica in tutti i casi in cui il diritto nazionale prevede una pena privativa della libertà superiore a un anno (sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C-393/19, EU:C:2021:8, punti da 38 a 41). Tale condizione è soddisfatta nel procedimento principale (v. punto 7), in quanto le pene inflitte erano in parte più elevate.

12 Sulla questione pregiudiziale

Dal fatto che l'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212 non fa riferimento all'ordinamento giuridico nazionale, si evince che la nozione di «strumento» deve essere univoca, a prescindere dalle specificità nazionali.

12.1. Sulla condanna per partecipazione a un'organizzazione criminale

La partecipazione a un'organizzazione criminale rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/841 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42).

Nel caso di specie, è stato accertato che il rimorchio e la motrice sono stati acquistati da membri di un'organizzazione criminale e sono stati utilizzati subito dopo per la commissione di reati che avevano ad oggetto le attività criminali di tale organizzazione. Si pone la questione se si debba ritenere che l'acquisto e l'utilizzo di tali beni abbiano costituito una manifestazione di partecipazione a tale organizzazione criminale, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2008/841. In tal caso, detti beni (il rimorchio e la motrice) rappresentano strumenti per la partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 3, [paragrafo 1, lett. a)], della decisione quadro 2005/212.

12.2. Sulla condanna per detenzione di sigarette senza contrassegno fiscale.

Nel procedimento principale, è stato accertato che le sigarette sprovviste di contrassegno fiscale sono state trasportate dalla Grecia alla Bulgaria in un rimorchio trainato da una motrice. Si tratta di singoli beni, ovvero le sigarette erano caricate nel rimorchio, mentre la motrice consentiva il movimento del rimorchio. In altre parole, la motrice era utilizzata solo per il trasporto delle sigarette, mentre il rimorchio era utilizzato per il trasporto e per lo stoccaggio durante il trasporto stesso.

In questi due casi si tratta di stabilire se la motrice e il rimorchio siano stati utilizzati, ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212, come strumenti per commettere un reato, che nella legislazione nazionale corrisponde alla fattispecie di «detenzione di prodotti soggetti ad accisa». In particolare, si deve stabilire se la circostanza che la legislazione nazionale sanziona non già il trasporto di sigarette senza contrassegno fiscale, bensì solamente la loro detenzione, comporti che, in caso di stoccaggio di sigarette senza contrassegno fiscale nel medesimo autocarro utilizzato anche per il trasporto, si debba concludere che tale autocarro – la motrice e il rimorchio – non rappresenta uno strumento di reato.

13 Valutazione del giudice del rinvio

L'acquisto del rimorchio e della motrice da parte di membri di un'organizzazione criminale con l'intenzione di utilizzarli per le attività criminali di detta organizzazione è un aspetto delle relazioni interne al sodalizio. Di conseguenza, tali beni (il rimorchio e la motrice) costituiscono strumenti per commettere il reato di partecipazione a detta associazione.

La normativa nazionale sanziona la detenzione di prodotti soggetti ad accisa privi di contrassegno fiscale, ma non il loro trasporto. Tuttavia, ciò non significa che durante il trasporto non vi sia detenzione dei prodotti. Al contrario, la detenzione degli stessi si realizza proprio con il relativo caricamento e trasporto sul veicolo. La detenzione è il potere di fatto sui prodotti e il loro trasporto è proprio una manifestazione di tale potere di fatto. Il veicolo (rimorchio e motrice) è, quindi, uno strumento attraverso il quale si realizza la detenzione dei prodotti.

Pertanto, entrambi i beni (il rimorchio e la motrice) sono strumentali per commettere i due reati accertati con decisioni giudiziarie passate in giudicato.

14 Sulla rilevanza di una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea

Se la Corte dovesse eventualmente decidere che la motrice e/o il rimorchio costituiscono strumenti ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212, il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla loro eventuale confisca ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del NK.

In tal caso, [detto giudice] approfondirà i rapporti giuridici tra le persone condannate e le persone che hanno ceduto loro i diritti (nel caso della motrice, anche nei confronti del successivo acquirente), al fine di stabilire se tali beni debbano essere confiscati, tenendo conto della salvaguardia a tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 5 della decisione quadro 200[5]/212, compreso il diritto di proprietà e la concessione di effettivi mezzi giuridici a tutela di tali diritti ai sensi dell'articolo 4 della suddetta decisione quadro.

(omissis)